

riodo, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, è incrementato, per l'anno 2004, di 50 milioni di euro.

5. Lo stanziamento del Fondo per la protezione civile è incrementato, per l'anno 2004, di 15 milioni di euro.

6. All'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, dopo il secondo comma è aggiunto il seguente: "Qualora il finanziamento stesso non si riferisca all'acquisto della prima casa di abitazione, e delle relative pertinenze, l'aliquota si applica nella misura del 2 per cento dell'ammontare complessivo dei finanziamenti di cui all'articolo 15 erogati in ciascun esercizio.". La disposizione del periodo precedente si applica ai finanziamenti erogati in base a contratti conclusi a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

7. Per i beni immobili diversi dalla prima casa di abitazione, ai soli fini delle imposte di registro, ipotecaria e catastale, i moltiplicatori previsti dal comma 5 dell'articolo 52 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, sono rivalutati, in luogo del 10 per cento previsto dall'articolo 2, comma 63, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, nella misura del 20 per cento. La disposizione del periodo precedente si applica agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate e a quelle non autenticate presentate per la registrazione, alle successioni apertesesi ed alle donazioni fatte a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

8. Ai fini di cui ai commi 6 e 7, per beni immobili diversi dalla prima casa di abitazione si intendono quelli per i quali non ricorrono le condizioni di cui alla nota II-bis all'articolo 1 della tariffa, parte prima, annessa al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131.

9. Limitatamente all'esercizio in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, la misura dell'acconto dell'ammontare dell'imposta sostitutiva relativa alle operazioni da effettuare nel secondo semestre del medesimo esercizio, prevista dall'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 202, è elevata al 300 per cento relativamente alle operazioni indicate nell'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.

10. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, concernente la disciplina dell'imposta di bollo, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 3, primo comma, dopo il numero 3), è aggiunto il seguente: "3-bis) mediante pagamento dell'imposta ad intermediario convenzionato con l'Agenzia delle entrate, il quale rilascia, con modalità telematiche, apposito contrassegno che sostituisce, a tutti gli effetti, le marche da bollo.";

b) all'articolo 4, dopo il terzo comma, è aggiunto il seguente: "Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le caratteristiche e le modalità d'uso del contrassegno rilasciato dagli intermediari, nonché le caratteristiche tecniche del sistema informatico idoneo a consentire il collegamento telematico con la stessa Agenzia.";

c) all'articolo 39:

1) al primo comma, è aggiunto il seguente periodo: "Il pagamento con modalità telematiche può essere eseguito presso i rivenditori di generi di monopolio, gli ufficiali giudiziari e gli altri distributori già autorizzati, al 30 giugno 2004, alla vendita di valori bollati, previa stipula da parte degli stessi di convenzione disciplinante le modalità di riscossione e di riversamento delle somme introitate nonché le penalità per l'inosservanza degli obblighi convenzionali.";

2) il secondo comma è sostituito dal seguente: “Ai soggetti di cui al primo comma compete l’aggio calcolato:

a) sull’ammontare complessivo dei valori bollati prelevati nell’anno, nella seguente misura:

1) rivenditori di generi di monopolio: del 5 per cento;

2) ufficiali giudiziari: dello 0,75 per cento;

3) distributori diversi da quelli di cui ai numeri 1) e 2): del 2 per cento;

b) sulle somme riscosse all’atto del rilascio del contrassegno di cui all’articolo 3, primo comma, n. 3-*bis*), nella misura stabilita dalla convenzione prevista dal primo comma del presente articolo.”;

d) alla tariffa, come sostituita dal decreto del Ministro delle finanze 20 agosto 1992, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 196 del 21 agosto 1992, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) le parole “lire 20.000” sono sostituite dalle seguenti: “euro 11”;

2) all’articolo 1:

2.1) nel comma 1-*bis* le parole: “lire 320.000” sono sostituite dalle seguenti: “euro 176”;

2.2) nel comma 1-*ter*, le parole “euro 41,32” sono sostituite dalle seguenti:

a) se presentate da ditte individuali, euro 32;

b) se presentate da società di persone, euro 45;

c) se presentate da società di capitali, euro 50”;

3) all’articolo 6:

3.1) nei commi 1, lettere a) e b), e 2, le parole “per ogni mille lire o frazione di mille lire” sono soppresse e, dopo le rispettive aliquote di imposta “12”, “9” e “11”, sono aggiunte le parole “per mille”;

3.2) nei commi da 3 a 8, le parole: “per ogni milione di lire o frazione di milione” sono soppresse e la rispettiva aliquota di imposta “100” è sostituita dalla seguente: “0,1 per mille”;

4) all’articolo 10, commi 1, lettera a), e 2, le parole “per ogni mille lire ad anno” sono soppresse e, dopo le rispettive aliquote d’imposta “6” e “4”, sono aggiunte le parole: “per mille per ogni anno”;

5) all’articolo 14, comma 1, le parole “quando la somma non supera lire 100.000” e le parole “oltre lire 100.000 e fino a lire 250.000”, nonché i corrispondenti importi di lire « 1.000 » e « 2.000 » sono sostituiti, rispettivamente, dalle parole: “quando la somma non supera euro 129,11” e “euro 1,29”;

6) all’articolo 29, comma 1, lettera c), le parole “per ogni milione di lire o frazione di milione” sono soppresse e l’importo di lire “100” è sostituito dal seguente “0,1 per mille”;

7) sono abrogati gli articoli 8, 15 e 29, comma 1, lettera a).

11. Agli oneri derivanti dalle disposizioni contenute nei commi 1, 2, 3, 4 e 5 del presente articolo, quantificati in euro 1032,5 milioni per l’anno 2004, si provvede:

a) quanto ad euro 553,5, con le maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui ai commi 6, 7, 8, 9 e 10;

b) quanto ad euro 479 milioni per l’anno 2004, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente “Fondo speciale” dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2004, allo scopo utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali. ».

All'articolo 2:

al comma 1, lettera b), le parole: « pari allo 0,25 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « pari allo 0,30 per cento », e le parole: « e l'eccedenza entro il termine di versamento a saldo delle imposte sui redditi » sono soppresse;

al comma 8, le parole: “sono soppresse” sono soppresse e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « sono sostituite dalla seguente: “2004”.

All'articolo 3, al comma 2, lettera a), le parole: « le predette aliquote e compartecipazione » sono sostituite dalle seguenti: « le predette aliquote e compartecipazioni ».

All'articolo 4, comma 1, capoverso 2-bis, dopo le parole: « rifinanziamenti concessi » sono inserite le seguenti: « , dalle banche o dalla Cassa depositi e prestiti s.p.a. ».

All'articolo 5:

al comma 1:

all'alinea, dopo il primo periodo è inserito il seguente: « Il termine indicato nel primo periodo si applica anche alle leggi regionali di cui al comma 33 del citato articolo 32 del decreto-legge n. 269 del 2003 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 326 del 2003. Decorso tale termine la normativa applicabile è quella contenuta nel citato decreto-legge n. 269 del 2003, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 326 del 2003 »;

alla lettera a):

al numero 1), le parole « entro il 10 dicembre 2004 » sono sostituite dalle seguenti: « tra l'11 novembre 2004 e il 10 dicembre 2004 »;

al numero 2) le parole: « secondo periodo » sono sostituite dalle seguenti: « terzo periodo »;

alla lettera c), le parole « entro il 10 dicembre 2004 » sono sostituite dalle seguenti: « tra l'11 novembre 2004 ed il 10 dicembre 2004 »;

dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti:

« 2-bis. Al fine di salvaguardare il principio dell'affidamento, le domande relative alla definizione di illeciti edilizi presentate sino alla data della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della citata sentenza della Corte Costituzionale n. 196 del 2004 restano salve a tutti gli effetti, salva diversa statuizione delle leggi regionali di cui al comma 26 del citato articolo 32 del decreto-legge n. 269 del 2003, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 326 del 2003. Restano, comunque, salvi gli effetti penali.

2-ter. Per le domande relative alla definizione di illeciti edilizi presentate a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge sino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, restano salvi i soli effetti penali, salva diversa statuizione, più favorevole, delle predette leggi regionali.

2-quater. Le somme versate dai richiedenti la definizione di illeciti edilizi a titolo di terza rata dell'oblazione devono essere riversate in tesoreria dagli intermediari della riscossione entro il 31 dicembre 2004.

2-quinquies. Per consentire il completamento degli accertamenti tecnici in corso, d'intesa con le regioni interessate, relativamente alla rideterminazione dei canoni demaniali marittimi anche in relazione al numero, all'estensione, alle tipologie, alle caratteristiche economiche delle concessioni e delle attività economiche ivi esercitate, e all'abusivismo, il termine di cui all'articolo 32, comma 22, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, è differito al 30 ottobre 2004 ».

Alla Tabella n.1:

nella parte relativa al Ministero dell'economia e delle finanze, sono soppresse le seguenti voci:

Legge n. 291 del 2003: Interventi per i beni e le attività culturali, lo sport e l'università (4.2.3.21-Regioni a statuto ordinario — cap. 7561);

Legge n. 376 del 2003: Finanziamento di interventi per opere pubbliche: (4.2.3.21-Regioni a statuto ordinario — cap. 7562);

nel totale delle autorizzazioni di spesa la cifra: « 892,30 » è sostituita dalla seguente: « 889,30 »; alla voce « consumi intermedi » la cifra: « 126,52 » è sostituita dalla seguente: « 80,70 »; alla voce « investimenti fissi lordi » la cifra: « 36,17 » è sostituita dalla seguente: « 13,12 »; nel totale del Ministero la cifra: « 1.205,00 » è sostituita dalla seguente: « 1.133,11 »;

nella parte relativa al Ministero della Giustizia, alla voce: « consumi intermedi » la cifra: « 126,17 » è sostituita dalla seguente: « 56,90 »; nel totale del Ministero la cifra: « 155,06 » è sostituita dalla seguente: « 85,78 »;

nella parte relativa al Ministero degli affari esteri, alla voce: « consumi intermedi » la cifra: « 43,59 » è sostituita dalla seguente: « 42,28 »; nel totale del Ministero la cifra: « 49,05 » è sostituita dalla seguente: « 47,73 »;

nella parte relativa al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca sono soppresse le seguenti voci:

Legge n. 291 del 2003: Interventi per i beni e le attività culturali, lo sport e l'università (25.2.3.3 — Edilizia universitaria, grandi attrezzature e ricerca scientifica — cap. 8971);

Legge n. 376 del 2003: Finanziamento di interventi per opere pubbliche: (25.2.3.3 — Edilizia universitaria, grandi attrezzature e ricerca scientifica — cap. 8968);

nel totale del Ministero la cifra: « 34,01 » è sostituita dalla seguente: « 30,58 »;

nella parte relativa al Ministero dell'interno, è soppressa la seguente voce:

Legge n. 291 del 2003: Interventi per i beni e le attività culturali, lo sport e l'università (2.2.3.6 — Altri interventi enti locali — cap. 7254);

alla voce: « consumi intermedi » la cifra: « 37,95 » è sostituita dalla seguente: « 35,94 »; alla voce: « investimenti fissi lordi » la cifra: « 12,88 » è sostituita dalla seguente: « 12,33 »; nel totale del Ministero la cifra: « 53,10 » è sostituita dalla seguente: « 48,26 »;

nella parte relativa al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, è soppressa la seguente voce:

Legge n. 376 del 2003: Finanziamento di interventi per opere pubbliche: (2.2.3.10 — Parchi nazionali e aree protette — cap. 7227; 2.2.3.13 — Mezzi navali ed aerei — cap. 7351; 3.2.3.5 — Interventi per Venezia — capp. 7675; 7676; 6.2.3.2 — Difesa del suolo — cap. 8531);

nel totale delle autorizzazioni di spesa la cifra: « 274,23 » è sostituita dalla seguente: « 252,99 »; alla voce: « consumi intermedi » la cifra: « 13,91 » è sostituita dalla seguente: « 9,88 »; nel totale del Ministero la cifra: « 289,07 » è sostituita dalla seguente: « 263,80 »;

nella parte relativa al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, è soppressa la seguente voce:

Legge n. 376 del 2003: Finanziamento di interventi per opere pubbliche: (2.2.3.5 — Opere varie — cap. 7162; 3.2.3.9 — Opere varie — cap. 7512; 4.2.3.15 — Opere varie — cap. 7980; 5.2.3.14 — Opere varie — cap. 8220);

nel totale delle autorizzazioni di spesa la cifra: « 91,20 » è sostituita dalla seguente: « 3,15 »; alla voce: « consumi intermedi » la

cifra: « 23,94 » è sostituita dalla seguente: « 21,65 »; nel totale del Ministero la cifra: « 235,48 » è sostituita dalla seguente: « 145,14 »;

nella parte relativa al Ministero delle comunicazioni, alla voce:

Legge n. 488 del 1999: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (articolo 27, comma 10, cap. 3121)

La cifra: « 37,17 » è sostituita dalla seguente: « 18,59 »;

nel totale delle autorizzazioni di spesa la cifra: « 37,17 » è sostituita dalla seguente: « 18,59 »; nel totale del Ministero la cifra: « 45,57 » è sostituita dalla seguente: « 26,99 »;

nella parte relativa al Ministero per i beni e le attività culturali:

è inserita la seguente voce:

Legge n. 163 del 1985: Nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo (8.2.3.2. — Fondo unico per lo spettacolo, cap. 8642): 18,59

è soppressa la seguente voce:

Legge n. 291 del 2003: Interventi per i beni e le attività culturali, lo sport e l'università (2.2.3.2 — impianti sportivi — cap. 7155; 2.2.3.3. — Patrimonio culturale non statale — cap. 7300 — 3.2.3.3 — Patrimonio librario statale — cap. 7466; 3.2.3.7 — Patrimonio librario non statale — cap. 7595 — 4.2.3.3 — Patrimonio culturale non statale — cap. 7832; 5.2.3.2 — Informatica di servizio — cap. 8082; 6.2.3.3 — Patrimonio culturale non statale — capp. 8319; 8326; 8327; 8328; 8329; 6.2.3.4 — Patrimonio culturale statale — cap. 8668; 9.2.3.2 — Patrimonio culturale non statale — cap. 8786; 10.2.3.6 — Patrimonio culturale non statale — cap. 8960);

nel totale delle autorizzazioni di spesa la cifra: « 111,07 » è sostituita dalla

seguente: « 112,58 »; nel totale del Ministero la cifra: « 134,57 » è sostituita dalla seguente: « 136,08 »;

nella parte relativa al Ministero della salute, è soppressa la seguente voce:

Legge n. 376 del 2003: Finanziamento di interventi per opere pubbliche: (4.2.3.4 Prevenzione del randagismo — cap. 7330);

nel totale delle autorizzazioni di spesa la cifra: « 23,65 » è sostituita dalla seguente: « 20,65 »; nel totale del Ministero la cifra: « 31,54 » è sostituita dalla seguente: « 28,54 »;

Nel totale generale delle autorizzazioni di spesa la cifra: « 1.632,68 » è sostituita dalla seguente: « 1.494,63 »; nel totale generale degli stanziamenti discrezionali non aventi natura obbligatoria la cifra: « 2.480,19 » è sostituita dalla seguente: « 2.331,81 »; al totale generale consumi intermedi la cifra: « 1.598,35 » è sostituita dalla seguente: « 1.473,58 »; al totale investimenti fissi lordi la cifra: « 881,85 » è sostituita dalla seguente: « 858,23 »; nel totale generale delle riduzioni di spesa la cifra: « 4.262,87 » è sostituita dalla seguente: « 3.976,44 ».

Dis. 1. 1. Governo.

* La parte in corsivo, ricompresa tra parentesi, è stata dichiarata inammissibile dal Presidente della Camera nella seduta del 21 luglio 2004 e deve, dunque, considerarsi espunta dall'emendamento.

(A.C. 5137 — Sezione 5)

ORDINI DEL GIORNO

La Camera,

premesso che:

l'insieme delle misure previste dal decreto-legge n. 168 invece di aiutare il nostro sistema-Paese ad agganciare la ripresa economica internazionale in atto

deprimono il ciclo economico ed in particolare gli investimenti nel Mezzogiorno con la perdita di decine di migliaia di posti di lavoro;

i tagli significativi alle spese per beni e servizi delle pubbliche amministrazioni a loro volta contribuiranno al decremento della domanda interna;

il programma elettorale della « Casa delle libertà », presentato per le elezioni politiche del 2001, conteneva come punto centrale la riduzione delle imposte. Lo stesso programma presentato alle Camere dal Presidente del Consiglio Berlusconi ribadiva che questo rappresentava l'impegno principale del proprio esecutivo;

l'emendamento presentato dal Governo alla legge di conversione del decreto-legge n. 168 del 2004 sul quale è stata posta la fiducia, a sua volta, prevede incrementi di imposte per gli ultimi 5 mesi dell'anno 2004 pari a 553,5 milioni di euro, che corrispondono annualmente a circa 1330 milioni di euro;

in particolare, viene aumentato il moltiplicatore utilizzato per calcolare il valore catastale di un immobile che non sia la prima casa di abitazione, sia pure ai soli fini delle imposte di registro, ipotecarie e catastali, e l'imposta sostitutiva su tutti i finanziamenti utilizzati per acquistare immobili che non siano la prima casa, ovvero per l'acquisto di abitazioni, negozi, uffici, immobili industriali, terreni;

queste misure penalizzano le famiglie, il turismo, le attività industriali e terziarie;

impegna il Governo

a una radicale modifica della propria politica economica a partire dalla presentazione del prossimo documento di programmazione economico-finanziaria e della stesura del disegno di legge finanziaria per gli anni 2005-2007.

9/5137/1. Roberto Barbieri, Agostini, Michele Ventura.

La Camera,

premessi che:

al fine della valorizzazione del patrimonio alloggiativo della difesa, con la legge 24 novembre 2003, n. 326, articolo 26, comma 11-*quater*, è stata prevista l'alienazione degli alloggi di cui alla legge 18 agosto 1978, n. 497, « non ubicati nelle infrastrutture militari o, se ubicati, non operativamente posti al loro diretto e funzionale servizio » ed occupati da personale con titolo scaduto;

nessuna interpretazione discrezionale, se non prevista dalla legge, della locuzione: « infrastrutture militari », può condizionare la individuazione degli alloggi di servizio da alienare;

giusta quanto stabilito anche dall'articolo 5 della legge, 18 agosto 1978, n. 497, non possono comunque essere assimilati ad infrastrutture militari i fabbricati, ubicati all'esterno di qualsiasi installazione militare ed adibiti ad alloggio per nuclei familiari;

il decreto-legge in esame ha la finalità di acquisire risorse aggiuntive al bilancio dello Stato;

impegna il Governo:

a verificare che le autorità preposte esaminino e valutino la possibilità di salvaguardare dal processo di vendita forzoso le famiglie di utenti che si trovano in condizioni di difficoltà e non possono aderire alle condizioni di vendita proposte, garantendo agli stessi, nei limiti consentiti dalle norme vigenti, la possibilità di permanere negli alloggi con rapporto di natura locatizia;

a dare corretta applicazione al primo periodo del comma 11-*quater*, dell'articolo 26, della legge 24 novembre 2003, n. 326, tenendo conto che gli alloggi di servizio da alienare, ubicati all'esterno delle infrastrutture militari, non rientrano tra i fabbricati di cui all'articolo 5 della legge n. 497 del 1978, a nulla valendo interpretazioni discrezionali non previste dalla

legge e limitare eventuali esclusioni solo a quegli alloggi che, ubicati all'interno di basi, impianti, installazioni militari, sono agli stessi ritenuti strettamente funzionali;

a mantenere pienamente intatta, fino alla conclusione del processo di vendita previsto dalla legge sulla cartolarizzazione, la validità della lettera *m*) di cui alla risoluzione n. 7-00261 approvata dall'Assemblea della Camera dei Deputati nella seduta del 31 luglio 2003 riguardante la sospensione delle azioni intraprese o da intraprendere dalla Difesa intese ad ottenere il rilascio forzoso degli alloggi, come peraltro ribadito dagli ordini del giorno n. 9/4738/3 a firma Ascierio ed altri, n. 9/4738/6 a firma Pisa ed altri e n. 9/4738/97 a firma Coronella, accolti dal Governo nella seduta n. 449 del 1° aprile 2004;

a rispettare, nella applicazione della lettera *c*) della legge n. 326 del 2003, quale causa di esclusione dalla vendita, la interpretazione data con l'ordine del giorno n. 9/4447/149 a firma Gioacchino Alfano, accolto dal Governo, nella seduta n. 391 del 19 novembre 2003 della Camera dei Deputati.

9/5137/2. Ascierio.

La Camera,

premesso che:

al comma 11 dell'articolo 1 si prevede che la spesa per « l'acquisto di beni e servizi » degli enti locali non potrà superare per il 2004, l'ammontare annuo di quella sostenuta in media negli anni dal 2001 al 2003 ridotta del 10 per cento;

di fatto alcune spese non potranno più essere sostenute dagli enti locali anche se già approvate dai bilanci e rientranti in programmi già definiti;

si stima che il taglio per i comuni sarà pari a 1,4 miliardi da realizzare in soli sei mesi;

la spesa che i comuni dovranno tagliare comprende numerose voci in quanto nella dicitura « spesa per l'acquisto

di beni e servizi » possono essere compresi tutti i costi che gli enti locali sopportano per acquistare beni e servizi comprese le prestazioni necessarie per erogare i servizi ai cittadini;

è, in definitiva, il canale di maggior spesa degli enti locali in quanto è posto a base del *welfare* locale: si va dalla manutenzione delle strade ai contratti per la gestione delle mense degli asili nido, ai contratti per il trasporto scolastico, all'assistenza anziani, alla cultura, allo sport, alle politiche per la mobilità e il trasporto pubblico locale;

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative affinché sia prevista l'esclusione dal contenimento di cui in premessa delle spese connesse al trasporto pubblico locale con particolare riferimento alla situazione del comune di Napoli.

9/5137/3. Tuccillo.

La Camera,

premesso che:

l'articolo 2, al comma 1 aumenta la misura dell'imposta sulle riserve matematiche dei rami vita per le società ed enti che esercitano l'attività assicurativa;

per l'anno 2004 il gettito di cassa evidenzia una variazione in aumento di 690 milioni di euro a seguito delle modificazioni recate dal decreto-legge;

impegna il Governo

ad assicurare un pronto e attento monitoraggio in relazione alle tariffe delle assicurazioni al fine di evitare che la maggiorazione del prelievo ricada integralmente sui consumatori.

9/5137/4. Molinari.

La Camera,

premessi che:

al comma 11 dell'articolo 1 si prevede che la spesa per « l'acquisto di beni e servizi » degli enti locali non potrà superare per il 2004, l'ammontare annuo di quella sostenuta in media negli anni dal 2001 al 2003 ridotta del 10 per cento;

di fatto alcune spese non potranno più essere sostenute dagli enti locali anche se già approvate dai bilanci e rientranti in programmi già definiti;

si stima che i comuni non potranno spendere risorse pari a 1,4 miliardi;

la spesa che i comuni dovranno tagliare comprende numerose voci in quanto nella dicitura « spesa per l'acquisto di beni e servizi » possono essere compresi tutti i costi che gli enti locali sopportano per acquistare beni e servizi comprese le prestazioni necessarie per erogare i servizi ai cittadini;

è, in definitiva, il canale di maggior spesa degli enti locali in quanto è posto a base del *welfare* locale: si va dalla manutenzione delle strade ai contratti per la gestione delle mense degli asili nido, ai contratti per il trasporto scolastico, all'assistenza anziani, alla cultura, allo sport, alle politiche per la mobilità e il trasporto pubblico locale;

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative volte a prevedere l'esclusione dal contenimento di cui in premessa in relazione agli incarichi per la progettazione di opere pubbliche e per la redazione di strumenti urbanistici.

9/5137/5. Iannuzzi.

La Camera,

premessi che:

con l'articolo 2, commi 2 e 3, si modifica il criterio di determinazione della base imponibile per il calcolo dell'imposta

regionale sulle attività produttive (IRAP) variando i componenti che devono essere presi in considerazione per le banche e altre società ed enti finanziari;

secondo le stime fornite nella Relazione tecnica tali disposizioni determinano un maggior gettito IRAP, in termini di cassa, pari a 371,5 milioni di euro per il 2004 a 437 milioni di euro annui a decorrere dal 2005;

impegna il Governo

ad assicurare un pronto e attento monitoraggio in relazione ai costi dei servizi offerti dalle banche e dagli altri enti finanziari agli utenti al fine di evitare che la maggiorazione del prelievo ricada integralmente sui consumatori.

9/5137/6. Lettieri, Luigi Pepe.

La Camera,

premessi che:

è stato inserito nel decreto in esame un taglio dei finanziamenti destinati alle attività cinematografiche attraverso la riduzione del fondo unico per lo spettacolo per un importo di 18,59 milioni di euro destinati al cinema;

il taglio attuato colpisce un settore strategico sia per la promozione dell'immagine del nostro Paese nel mondo, sia per il rilievo che l'industria cinematografica ha assunto in questi anni;

colpisce l'insensibilità nei confronti del settore che, ormai da anni, sta vivendo un periodo di difficoltà testimoniata dall'assenza, o dalla scarsa presenza, di film italiani nelle principali rassegne internazionali;

mai come ora il cinema italiano ha bisogno di sostegno per affermarsi in un contesto internazionale sempre più all'avanguardia e competitivo;

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative volte, per il 2005, a reperire ulteriori risorse per il settore cinematografico.

9/5137/7. Colasio.

La Camera,

in occasione dell'esame del disegno di legge n. 5137

premesso che:

all'articolo 1, comma 6 sono disposte riduzioni di autorizzazioni di spesa del Bilancio dello Stato, indicate in dettaglio distintamente per i Ministeri;

in particolare il Ministero per i beni e le attività culturali subisce un taglio rilevante per le spese relative alla conservazione ed al restauro del patrimonio culturale statale anche in relazione a cosa rappresenta la tutela di tale patrimonio per uno dei settori economici fondamentali per il rilancio del Paese: il turismo

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative volte a reperire ulteriori risorse per il settore dei beni culturali, in relazione in particolare alle esigenze di restauro conservativo del Castello carrarese di Padova.

9/5137/8. Bimbi.

La Camera,

in occasione dell'esame del disegno di legge n. 5137

premesso che:

al comma 11 dell'articolo 1 si prevede che la spesa per «l'acquisto di beni e servizi» degli enti locali non potrà superare per il 2004, l'ammontare annuo di quella sostenuta in media negli anni dal 2001 al 2003 ridotta del 10 per cento

esclusa quella dipendente dalla prestazione di servizi correlati a diritti soggettivi dell'utente

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative volte a prevedere l'esclusione dal contenimento di cui in premessa in relazione ai seguenti servizi: asili nido, mense scolastiche, trasporti scolastici, assistenza agli anziani ad ai portatori di handicap.

9/5137/9. Stradiotto.

La Camera,

in occasione dell'esame del disegno di legge n. 5137

premesso che:

all'articolo 1, comma 1 si dispone una decurtazione dei fondi a disposizione per l'ulteriore credito, pari a 300 euro mensili, a favore delle assunzioni operate nelle aree sottoutilizzate;

la norma aumenta il rischio economico di chi intenda operare un'assunzione in una delle zone che possono beneficiare di questo credito di imposta aggiuntivo dato che per la sua assegnazione occorre presentare un'apposita istanza al Centro operativo di Pescara solo successivamente all'avvenuta assunzione;

la riduzione dei fondi a disposizione prospetta il rischio di operare un'assunzione senza poter preventivamente sapere se si potrà o meno fare affidamento su una minor spesa di 300 euro mensili;

impegna il Governo

a prevedere un sistema di monitoraggio in tempo reale delle risorse monetarie a disposizione del credito d'imposta relativo alle assunzioni, al fine di poter efficientemente programmare la copertura finanziaria di uno strumento fondamentale per lo sviluppo del Paese.

9/5137/10. Squeglia.

La Camera,

premessi che:

tale provvedimento, all'articolo 5, proroga i termini per presentare le domande volte ad ottenere la regolarizzazione delle occupazioni abusive di aree appartenenti al patrimonio disponibile e al demanio dello Stato (articolo 32, comma 15 decreto-legge 269 del 2003) e la sanatoria degli abusi edilizi (articolo 32, comma 32, del decreto-legge 269 del 2003), oltre a cercare di adeguare il testo in esame alla recente sentenza della Corte costituzionale che ha riconosciuto il potere delle regioni di specificare la disciplina del condono sul piano amministrativo;

L'articolo 32 del citato decreto-legge contiene un vasto e devastante condono degli abusi edilizi nel nostro Paese: vasto perché per la prima volta consente anche la sanatoria degli abusi compiuti sulle aree demaniali, devastante perché impedisce il governo del territorio, ne legalizza lo spreco, minaccia l'equilibrio idrogeologico, impoverisce il paesaggio, seppellisce sotto il cemento le residue aspettative di legalità e mortifica l'impegno di magistrati e forse dell'ordine;

la proroga in esame non assicurerà comunque, proprio a causa della disciplina più restrittiva che molte regioni emaneranno, l'introito di tale insensata misura. Allo scadere del termine, fissato originariamente al 31 marzo 2004, infatti, pochissime domande di condono sono state presentate ai comuni. Questa circostanza conferma quanto denunciato dalla minoranza durante l'esame del citato decreto, cioè che la sanatoria, oltre ad aumentare la devastazione del territorio e i guadagni delle ecomafie, non avrebbe prodotto il previsto beneficio finanziario;

il Governo avrebbe dovuto approfittare della sentenza della Corte costituzionale per mettere definitivamente nel dimenticatoio il condono edilizio e avviare politiche economiche più efficaci e

sostenibili. Semmai si sarebbe dovuto porre il problema di disciplinare esclusivamente la posizione di quelli che nel frattempo hanno presentato domanda di condono;

la proroga dei termini contenuta nel provvedimento in esame potrebbe comportare un nuovo incremento di edificazioni abusive, specialmente nelle aree del Paese dove sono tradizionalmente carenti i controlli o, comunque, vi è difficoltà nel reperire documentazione aerofotografica aggiornata;

impegna il Governo

ad adottare tutti gli strumenti idonei ad accertare che gli abusi ammessi a sanatoria siano stati realmente ultimati entro il termine del 31 marzo 2003, come stabilisce il comma 25 dell'articolo 32 del citato decreto, a garantire l'effettuazione di verifiche sui luoghi degli abusi.

9/5137/11. (*Testo modificato nel corso della seduta*) Realacci, Vigni.

La Camera,

esaminato il disegno di legge 168/04, contenente norme in materia di condono edilizio;

premessi che:

in seguito alla sentenza n. 196/2004 della Corte Costituzionale il decreto-legge in esame prevede, tra l'altro, un nuovo termine per la presentazione delle domande di sanatoria;

tale circostanza rischia di costituire un preoccupante fattore di ulteriore incremento dell'abusivismo che ha registrato, nel 2003, e proprio per effetto del preannunciato condono, una crescita del 41 per cento, determinando una devastante e inaccettabile ferita per l'ambiente, il territorio, la legalità, l'etica pubblica;

la risoluzione n. 8-00093 approvata il 7 luglio 2004 dalla VIII Commissione della Camera, ha richiamato la necessità di rafforzare le misure di monitoraggio e di controllo per la prevenzione e la repressione dell'abusivismo edilizio;

impegna il Governo:

a) ad adottare tutte le iniziative necessarie — anche attraverso l'elaborazione di un apposito piano, che contempli il ricorso a tecnologie satellitari — per assicurare un attento, costante ed efficiente monitoraggio di tutto il territorio nazionale, al fine di contrastare il fenomeno dell'abusivismo, in modo che sia assicurata la repressione dei reati ad esso connessi e garantendo adeguati finanziamenti alle istituzioni locali finalizzati agli interventi di demolizione delle costruzioni abusive;

b) a provvedere in tempi rapidi a dare opportuna ed adeguata pubblicità al suddetto piano di prevenzione e repressione.

9/5137/12. Vigni, Realacci.

La Camera,

esamine le disposizioni contenute nella manovra correttiva per il contenimento della spesa pubblica approvate con decreto-legge 12 luglio 2004 n. 168;

tenuto conto che parte cospicua della manovra è effettuata mediante riduzione degli stanziamenti discrezionali dei ministeri relativi a consumi intermedi e a investimenti fissi lordi ed in particolare tali riduzioni riguardano il Ministero della Difesa per un importo complessivo di 1.812 milioni di Euro, compensati soltanto nella misura del 50 per cento da successive rassegnazioni;

considerato che tale drastica riduzione viene operata su un bilancio della difesa che ha già subito, al netto dell'in-

flazione negli ultimi tre anni consistenti tagli in settori particolarmente importanti quali sono appunto quelli:

dei consumi intermedi che nella difesa sono destinati a sostenere le spese di esercizio al fine di assicurare l'efficienza dell'attività operativa, l'addestramento e l'adeguamento dei supporti logistici e infrastrutturali;

degli investimenti fissi che sono destinati a sostenere il processo di ammodernamento e rinnovamento del nostro strumento militare, decisivo per l'acquisizione e il mantenimento delle capacità operative necessarie alle Forze armate e per un coerente mantenimento di impegni già assunti per l'esercizio finanziario in corso con vari programmi nel settore dell'industria della difesa e quindi con ripercussioni negative anche nei successivi esercizi finanziari;

tenuto conto della pluralità e della complessità d'impegni che in molti scenari internazionali sono stati affidati alle nostre Forze Armate e delle necessità derivanti dalla realizzazione dei progetti collegati con la costruzione di una identità di difesa comune europea e con l'ammodernamento la valorizzazione delle aree industriali della difesa, con particolare riguardo agli arsenali e ai poli di mantenimento pesante, le riduzioni previste risultano in prospettiva comunque insostenibili pena la decadenza della capacità operativa del nostro strumento militare;

impegna il Governo

a recuperare in sede di definizione della legge finanziaria e di bilancio per il triennio 2005-2007 risorse finanziarie in grado di riportare su valori più adeguati agli impegni richiesti alle Forze Armate gli stanziamenti per la funzione difesa.

9/5137/13. Minniti, Ruzzante, Angioni, Pinotti, Pisa, De Brasi, Lumia, Luongo, Rotundo.

La Camera,

premessi che:

l'attuale sistema dei trasferimenti statali ai comuni determina una preoccupante e diffusa « sfasatura » tra le previsioni di competenza e le disponibilità di cassa;

i notevoli ritardi nei tempi di accredito da parte del Ministero dell'Interno comportano il ricorso ad onerose anticipazioni di tesoreria che, tra l'altro, non sono neanche sufficienti a soddisfare il normale fabbisogno dei servizi essenziali degli enti locali a causa del limite previsto dall'articolo 222 del T.U.E.L.;

le modalità ed i tempi di accredito dell'addizionale IRPEF (entrata tributaria rilevante ai fini del rispetto del « Patto di stabilità ») determinano una situazione di grave incertezza nella gestione dei bilanci dei comuni e delle regioni, che a tutt'oggi hanno beneficiato solo di circa il 40 per cento del gettito stimato nel 2003;

che gli enti locali risultano essere ulteriormente penalizzati dalle disposizioni contenute nella legge di conversione del decreto legge in esame,

impegna il Governo:

ad erogare urgentemente il saldo dell'addizionale IRPEF per l'anno 2003;

a valutare l'opportunità di predisporre ogni utile provvedimento teso a garantire agli enti locali, in presenza di ritardi nell'erogazione dei trasferimenti e di ogni forma di accredito da parte dello Stato, di far fronte alle spese relative ai servizi pubblici essenziali;

a considerare opportuna l'assunzione urgente di concrete iniziative per modificare i vincoli previsti dall'articolo 222 del T.U.E.L. per le anticipazioni di tesoreria, anche consentendo il superamento dei limiti vigenti fino alla concorrenza delle somme maturate a titolo di entrate tributarie ed extratributarie, non ancora accreditate agli enti locali da parte dello Stato.

9/5137/14. Crisci, Nannicini.

La Camera,

premessi che:

la riduzione delle autorizzazioni di spesa delle due leggi di sostegno alle esportazioni delle imprese italiane – legge n. 730 del 1983: articolo 18, commi 8 e 9; legge n. 266 del 1997: articolo 12, comma 2 – attraverso il Fondo contributi agli interessi di cui alla legge n. 295 del 1973 gestito dalla Simest SpA, colpisce il più importante intervento strutturale volto a ridurre lo svantaggio competitivo delle imprese italiane ed opera in controtendenza rispetto alla avvertita urgenza di un loro rifinanziamento necessario ad evitare la sospensione dell'operatività del Fondo per assenza di disponibilità impegnabili;

a tal fine la V Commissione del CIPE ha deliberato lo scorso 30 giugno 2004 la richiesta di assegnazione di nuove risorse finanziarie per 36 milioni di euro nel 2005, 228 milioni di euro nel 2006 e 263 milioni di euro nel 2007, in assenza però di interventi di riduzione delle autorizzazioni di spesa già disposte, che pertanto risultano non sostenibili oltre che già formalmente impegnate;

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative affinché siano reperite ulteriori risorse per il sostegno alle esportazioni delle imprese italiane, compensando l'operazione nell'ambito del medesimo Ministero e del medesimo Fondo unico di cui alla legge n. 35 del 1995 che è dotato di risorse sufficienti anche per l'anno 2005.

9/5137/15. D'Agrò.

La Camera,

premessi che:

l'Italia, per la propria conformazione geografica, presenta una percentuale di territorio montano elevata;

i territori montani, in particolare quelli compresi nella regione Friuli-Vene-

zia Giulia, vivono una situazione quotidiana di disagio e di svantaggio strutturale che indebolisce notevolmente l'economia di tali territori e con essa gli operatori;

per contrastare questo fenomeno, il legislatore nazionale e regionale è intervenuto con iniziative politiche che, pur tradotte in norme vigenti, non hanno determinato ricadute efficaci;

il provvedimento in esame, disponendo la riduzione del 10 per cento della spesa per beni e servizi per gli enti locali sottoposti al Patto di stabilità interno, determina ulteriori situazioni di estrema difficoltà in tali territori montani,

impegna il Governo

a prevedere, nella prossima manovra finanziaria, un intervento finalizzato al sostegno delle iniziative economiche e di sviluppo localizzate nelle zone montane, basato sulla diminuzione delle aliquote fiscali e sulla semplificazione burocratica per le attività connesse all'imprenditorialità giovanile, al rilancio dei mestieri in declino, al rilancio dei settori chiave per lo sviluppo dell'artigianato artistico e dell'agricoltura di qualità.

9/5137/**16**. Rosato, Patria.

La Camera,

premessi che:

con la legge di conversione in legge del decreto-legge in esame si è intervenuto bloccando molti impegni presi sulla base di bandi *ex lege* 488/92, con la conseguenza dello slittamento di graduatorie, della sospensione dei contratti di programma, della perdita di posti di lavoro;

impegna il Governo:

a) a riferire alle Commissioni parlamentari sullo stato della legge 488/92, sugli impegni assunti, sui finanziamenti erogati, sui fondi derivanti dalle revoche;

b) a rifinanziare adeguatamente, nella prossima legge finanziaria, la legge 488/92, al fine di rilanciare gli investimenti produttivi per agganciare la ripresa economica.

9/5137/**17**. Preda.

La Camera,

premessi che:

all'articolo 1, comma 6, si prevede la riduzione di autorizzazioni di spesa e di spese discrezionali indicate nella allegata Tabella n. 1;

diverse voci della citata Tabella riguardano spese relative al risanamento e alla difesa del suolo,

impegna il Governo

a reperire le risorse aggiuntive per le opere di risanamento, protezione e consolidamento del suolo e per completare i lavori di ricostruzione nei comuni della provincia di Reggio Calabria colpiti dagli eventi alluvionali e dai dissesti idrogeologici del settembre 2000.

9/5137/**18**. Meduri.

La Camera,

premessi che:

in attesa di una riforma complessiva degli ammortizzatori sociali, il Governo aveva pattuito con alcune organizzazioni sindacali e con le associazioni rappresentative dei datori di lavoro (nell'ambito del cosiddetto «Patto per l'Italia») l'aumento dell'indennità di disoccupazione accantonando le somme relative nel Fondo speciale per le spese correnti (Tabella A);

tale misura è stata dall'Esecutivo inserita nello stesso provvedimento che modifica l'articolo 18 dello Statuto dei lavoratori, provvedimento il cui iter par-

lamentare, è di fatto fermo da più di due anni presso la Commissione lavoro del Senato;

il Governo si è sempre rifiutato di stralciare le norme relative all'aumento concordato dell'indennità di disoccupazione, malgrado le forze di opposizione abbiano presentato emendamenti che inserivano tale misura nelle leggi finanziarie relative agli anni 2002, 2003 e 2004;

le somme accantonate sono state via via dirottate per coprire altre spese;

con l'emendamento presentato dal Governo alla legge di conversione del decreto-legge n. 168 del 2004 e sul quale è stata posta la fiducia, un'altra volta la somma destinata ai disoccupati, pari a 479 milioni di euro viene utilizzata per altri scopi, nella fattispecie per le spese del Ministero della Difesa;

mentre l'Esecutivo stesso ritiene di dovere, con problematici tagli all'Irpef, rilanciare la domanda interna, in concreto, nell'ultimo triennio, ha tolto dalla disponibilità dei disoccupati circa 2.200 milioni di euro dovuti al mancato aumento dell'indennità di disoccupazione ai quali vanno aggiunti altri 1000-1.500 milioni di maggiore imposta sui Trattamenti di fine rapporto e, per l'insieme dei lavoratori, la mancata restituzione del *fiscal drag*,

impegna il Governo

ad adoperarsi per rendere effettivo al più presto l'aumento dell'indennità di disoccupazione possibilmente già nel corso dell'anno 2004.

9/5137/**19**. Cordoni, Innocenti, Michele Ventura, Gasperoni, Guerzoni, Motta, Nigra, Sciacca, Diana, Trupia.

La Camera,

premesso che:

con l'approvazione dell'A.C. 5137, con cui viene convertito in legge il decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, recante

interventi urgenti per il contenimento della spesa pubblica, sarebbe ridotta di 250 milioni di euro l'autorizzazione di spesa per il 2004 per finanziare gli incentivi per i contratti d'area e i contratti di programma (ex legge 662 del 1996, articolo 2);

tale riduzione colpisce l'anno in corso e, quindi, rappresenta sostanzialmente un « inadempimento » da parte dello Stato che non ottempera agli impegni assunti;

pertanto, le imprese e gli enti pubblici locali saranno impossibilitati a fare fronte ad impegni già assunti, arrecando inoltre un grave danno alle economie locali ed una perdita di posti di lavoro,

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative al fine di reintegrare nel 2005 le autorizzazioni di spesa per i suddetti patti territoriali per la stessa cifra decurtata nel 2004.

9/5137/**20**. Raffaella Mariani, Gambini.

La Camera,

premesso che:

con l'approvazione dell'A.C. 5137, con cui viene convertito in legge il decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, recante interventi urgenti per il contenimento della spesa pubblica, sarebbe ridotta di 30,74 milioni di euro l'autorizzazione di spesa per il fondo unico per le zone montane (legge n. 97/1994, articolo 2, comma 1);

il suddetto articolo 2 della legge n. 97 del 1994 introduceva il fondo nazionale per la montagna presso il Ministero del bilancio e della programmazione economica (ora Ministero dell'economia e delle finanze), alimentato anche da contributi statali;

tale decurtazione avviene nel corso dell'anno e, quindi, impedisce alle comu-

nità montane di fare fronte agli impegni di spesa ed alle obbligazioni già assunti;

pertanto, le comunità montane dovrebbero ricorrere all'indebitamento per adempiere alle proprie obbligazioni, indebitamento che sottoposto a limiti significativi,

impegna il Governo

ad adottare opportune iniziative volte ad introdurre nell'ordinamento una normativa che consenta alle comunità montane di ricorrere all'indebitamento per finanziarsi.

9/5137/**21**. Quartiani, Lulli, Patria.

La Camera,

premesso che:

con l'approvazione dell'A.C. 5137, con cui viene convertito in legge il decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, recante interventi urgenti per il contenimento della spesa pubblica, sarebbe ridotta di 30,74 milioni di euro l'autorizzazione di spesa per il fondo unico per le zone montane (legge n. 97/1994, articolo 2, comma 1);

il suddetto articolo 2 della legge n. 97 del 1994 introduceva il fondo nazionale per la montagna presso il Ministero del bilancio e della programmazione economica (ora Ministero dell'economia, alimentato anche da contributi statali;

tale riduzione per l'anno in corso determina un sicuro aggravio della capacità degli enti montani di fare fronte alle proprie incombenze istituzionali,

impegna il Governo

ad adottare opportune iniziative al fine di reintegrare nel 2005 il suddetto fondo per le zone montane di una cifra pari alla riduzione effettuata nel 2004.

9/5137/**22**. Olivieri, Patria, Fanfani.

La Camera,

premesso che:

il decreto-legge n. 168 deprime gli investimenti nel Mezzogiorno con la perdita di migliaia di posti di lavoro;

in particolare, gli incentivi agli investimenti, di cui l'80% dell'ammontare concerne investimenti nelle aree meridionali, sono decurtati di ben 750 milioni di euro per i restanti 5 mesi dell'anno 2004, i finanziamenti ai contratti di programma ed ai contratti di area di 250 milioni di euro, mentre al fondo per le aree sottoutilizzate vengono tolti 100 milioni di euro;

il Ministero delle attività produttive è vincolato a erogare aiuti a fondo perduto alle imprese per quest'anno (ex legge 488), per una somma non superiore a 1.700 milioni di euro. Ne risultano erogati 1,2 miliardi: dunque, restano a disposizione 500 milioni da qui al 31 dicembre. Mancano all'appello, per circa 20 mila programmi di investimento già approvati (ex legge 488, Patti territoriali, contratti di programma,...), almeno un miliardo di euro;

slittano tutte le graduatorie e i bandi della legge 488 e rimangono sospesi i contratti di programma;

gli imprenditori che hanno già iniziato ad investire, anche sulla base delle agevolazioni concesse, si potrebbero trovare senza un sostegno economico almeno fino all'anno prossimo, salvo le modifiche degli incentivi alle aziende annunciate dal Governo;

le PMI meridionali rischiano di non poter più investire se non ricorrendo a onerosi prestiti bancari;

le aziende di fronte all'incertezza saranno spinte a dilazionare gli investimenti, mentre sarebbe ora proprio il momento di stimolare gli investimenti produttivi privati per agganciare la ripresa internazionale;

come ha denunciato la stessa Confindustria, nella realtà, il blocco strisciante

degli incentivi era già in atto: la legge 488 è stata già caratterizzata da ritardi nelle erogazioni con i bandi industria 2001 e 2002, mentre sulla graduatoria del bando del febbraio 2003, chiuso il 15 marzo 2004, non si hanno notizie; le prime erogazioni arriveranno a due anni dall'apertura del bando;

inoltre, il bonus per le assunzioni nei territori meridionali è decurtato di 150 milioni;

deprimono l'attività economica del Mezzogiorno anche i tagli all'agricoltura, alle comunità montane, agli enti locali, nonché il ripristino delle norme centralistiche per l'acquisto di beni e servizi da parte delle Regioni e degli enti locali tramite la Consip,

impegna il Governo

in sede di predisposizione del disegno di legge finanziaria per gli anni 2005-2007 a reperire ulteriori fondi al fine di predisporre il ripristino degli incentivi decurtati, consentendo, sia pure con ritardo, il recupero delle somme perse per gli investimenti e le assunzioni nel Mezzogiorno.

9/5137/**23**. Nicola Rossi, Barbieri Roberto, Lumia, Adduce, Finocchiaro, Bonito, Bova, Carboni, Maurandi, Cennamo, De Luca, De Simone, Diana, Folena, Luongo, Mancini, Marone, Minniti, Oliverio, Ranieri, Rossiello, Rottundo, Sasso.

La Camera,

premesso che:

con l'approvazione dell'A.C. 5137, con cui viene convertito in legge il decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, recante interventi urgenti per il contenimento della spesa pubblica, si ripristina il meccanismo centralizzato di acquisto di beni e servizi da parte di enti pubblici incentrato sulla CONSIP, modificato con l'ultima finanziaria;

in tale maniera il Governo ripristina un meccanismo d'acquisto che danneggia sensibilmente le imprese medie e piccole e l'autonomia degli enti territoriali,

impegna il Governo

a reperire ulteriori fondi al fine di predisporre, con la finanziaria 2005-2007, il ripristino delle norme relative all'acquisto di beni e servizi da parte delle P.A. previgenti al decreto legge in esame.

9/5137/**24**. Finocchiaro, Fluvi.

La Camera,

considerata la recente presa di posizione dell'Anci che ritiene assolutamente inaccettabile, che dopo 15 mesi dalla approvazione della riforma Moratti, ancora si continui a discutere di modifiche legislative che toccano le condizioni di accesso all'istruzione di milioni di bambini e ragazzi, senza che si sia posto mano alla verifica del piano finanziario di individuazione e di assegnazione delle risorse, alle diverse tipologie di scuola;

rilevato che:

il piano finanziario per l'attuazione della legge 53/03 doveva essere presentato, previo raggiungimento della intesa in Conferenza Unificata, immediatamente dopo l'approvazione della suddetta legge e precisamente entro 90 giorni dal 17 aprile 2003, data di entrata in vigore della riforma;

si velocizza, pur in assenza di tale adempimento, l'adozione dei decreti che vengono approvati anche con il parere contrario delle autonomie (vedi il decreto sul riordino dell'Invalsi), dando fondo alle poche risorse disponibili e non si affronta la problematica generale della insufficienza dei fondi, per l'attuazione della riforma della scuola;

il decreto relativo all'estensione del diritto-dovere che dovrebbe trattenere a scuola 125.000 nuovi ragazzi l'anno, se-